g) la percezione dei fabbisogni in materia di finanziamento per il futuro, le forme che esso assumerà e i motivi di questi fabbisogni;

h) il legame percepito fra le opzioni di finanziamento e la loro disponibilità e le prospettive per la crescita dell'occupazione;

i) la percezione dell'onere amministrativo globale che grava sulle imprese;

j) lo sforzo da compiere per compilare un eventuale questionario sull'accesso al finanziamento.

Articolo 4

Le attività coperte sono i seguenti aggregati della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea, stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] (NACE Rev. 2), nella misura in cui esse costituiscono attività di mercato:

a) da B a E (industria);

b) F (costruzione);

c) da G a N [servizi, aggregati ad eccezione di J, K (servizi finanziari) e M];

d) J (servizi ICT);

e) M (servizi professionali, scientifici e tecnici).

Articolo 5

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri trasmettono i risultati relativi alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento, compresi i dati riservati, alla Commissione (Eurostat) in conformità delle disposizioni comunitarie esistenti in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto, in particolare del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto [2].

Queste disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nella misura in cui essi comprendono dati confidenziali. I dati sono trasmessi per via elettronica. Il formato di trasmissione deve essere conforme alle norme di scambio di dati specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica al punto di accesso unico gestito dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 6

Il periodo di riferimento è quel periodo del 2010 nel corso del quale i dati saranno estratti da fonti esistenti o raccolti presso le imprese.

Articolo 7

Lo standard di qualità è costituito dalla trasmissione di serie di dati che coprono il seguente numero di unità statistiche per Stato membro partecipante:

— Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito: rispettivamente 1 800 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,

— Belgio, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Svezia: rispettivamente 900 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,

— Danimarca e Finlandia: rispettivamente 500 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,

— Lettonia e Lituania: rispettivamente 300 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,

— Cipro e Malta: rispettivamente 233 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

---

[1] GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
[2] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.